

INFORMACOOP

LEGALE – FISCALE – SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



**Italia
Consulting
Network**

Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 25

05 Ottobre 2018

SCADENZIARIO OTTOBRE 2018

PRIMA PARTE – SCADENZE CON DATA FISSA

| Data scadenza | Soggetti interessati | Adempimenti | Come e dove |
|-----------------------------|--|---|---|
| Mercoledì 10 ottobre | Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi | Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Fondo Antonio Pastore (ex Previr), Fondo Mario Besusso, relativo al TERZO TRIMESTRE 2018 . | Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dell'Ente |
| Lunedì 15 ottobre | Soggetti di imposta IVA Fattura differita | Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972) | Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none">nei termini previsti dalla normativa IVAe a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA. |

| | | |
|--|---|--|
| Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa | <p>Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione.</p> <p>Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)</p> | <p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA <p>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</p> |
| Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero | <p>Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente.</p> <p>Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente.</p> <p>(art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)</p> | <p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA <p>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</p> |
| Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari | <p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di SETTEMBRE da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. <p>(art. 47 DL 331/93)</p> | <p>Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA |
| Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi | <p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</p> <p>Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p> | <p>Registro dei corrispettivi,</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA |

| | | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| | <p>Soggetti di imposta IVA</p> <p>Fatture di importo inferiore a</p> <p>€ 300,00</p> | <p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>(Art. 6 c. 1 DPR 695/96)</p> | <p>Registro delle vendite o dei corrispettivi</p> <p>o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA |
| | <p>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</p> <p>Annotazione dei corrispettivi</p> | <p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013).</p> | <p>Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997</p> |
| <p>Martedì 16 ottobre</p> | <p>REDDITI/2018</p> <p><u>Rateizzazione</u> dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale</p> | <p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"> - QUINTA RATA dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2018, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata entro il 2 luglio senza maggiorazione dello 0,40%; - TERZA RATA per chi ha versato la prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. <p>Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p>Es.: 1° rata 02/7 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,16%, 3° rata 20/8 0,49%, 4° rata 17/9 0,82%, 5° rata 16/10 1,15%, 6° rata 16/11 1,48%,</p> <p>Es.: 1° rata 20/8 interessi 0%, 2° rata 17/9 0,33%, 3° rata 16/10</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | <p>0,66%, 4° rata 16/11 0,99%.</p> <p>(Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <p>– Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti dal modello REDDITI con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</p> <p>Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali</p> <p>3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p> | <p>previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none">• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). |
| <p>Contribuenti IVA</p> <p>Rateizzazione del versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale</p> | <p>Termine ultimo per procedere al versamento della <u>OTTAVA RATA</u> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2017 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.</p> <p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p>Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi.</p> <p>(Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell’utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). | |
| <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su dividendi</p> | <p>Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi <u>corrisposti nel TERZO TRIMESTRE 2018.</u></p> <p><u>NOVITA’:</u> si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta sarà pari al 26%.</p> <p>Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha uniformato il prelievo sui dividendi ai soci persone fisiche, non prevedendo più la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non. Pertanto dal 1° gennaio 2018 le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono assoggettate ad una ritenuta del 26%, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate che non qualificate. Tuttavia, alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022, continuano ad</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | <p>applicarsi le regole precedenti.</p> <p>Codice tributo: 1035 “Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto”</p> <p>Codice tributo: 1036 “Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere”</p> <p>(Art. 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p> | <p>dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none">• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). |
| <p>Contribuenti IVA mensili</p> <p><u>Versamento mensile</u></p> | <p><u>I.V.A. dovuta per il mese di SETTEMBRE 2018</u> (codice tributo 6009).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). | |
| <p>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p> | <p>Il DPR 435/01 ha disposto la <u>soppressione dell'obbligo</u> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none">• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.• Gli estremi del versamento <u>non dovranno più essere annotati</u>. <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.</p> <p>(art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p> | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute alla fonte</p> | <p>Versamento unitario di:</p> <p><u>Ritenute alla fonte</u> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che <u>l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%</u>. Codice tributo 1040 (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1038 – ritenute su provvigioni - è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1040); • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <p><u>Addizionale regionale (cod. 3802)</u></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di SETTEMBRE 2018 ai dipendenti cessati.</p> <p><u>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</u></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di SETTEMBRE 2018 ai dipendenti cessati.</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</p> <p>Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016)</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u></p> | <p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell'importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p> |
|--|--|---|--|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p> | <p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 <u>il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate</u> (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p> | <p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p> |
|--|---|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Contributi previdenziali</p> | <p>Versamento unitario di:</p> <p><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese.</p> <p>(Codice tributo DM10)</p> <p><u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA:</u> termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>.</p> <p>(Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2018 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25,72% (25% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti i <i>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (come nel 2017)</i>; • 33,72% o 34,23% per tutti i <i>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (33,23% fino al 31/12/2017)</i>; • 24%, per tutti i <i>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nel 2017)</i>. <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche)</p> <p>CXX (Soggetti privi di altre coperture),</p> <p>vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). |
| <p>INAIL</p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p> | <p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di AGOSTO 2018</u>.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci |

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| | | | <p>siano compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell’utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. “Bonus 80 euro” e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). <p>Mod.F24 (cartaceo o telematico a seconda dell’importo e delle eventuali compensazioni) per i non titolari di partita IVA</p> |
| | Contribuenti soggetti ad ACCISE | Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95) | Versamento: Modello F24 – accise |
| Sabato 20 ottobre | Produttori di imballaggi Denuncia <u>mensile e trimestrale</u> | <p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al <u>mese precedente (SETTEMBRE 2018)</u> o la denuncia trimestrale riferita al <u>trimestre precedente (TERZO TRIMESTRE 2018)</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2018 sono rimaste invariate le soglie di esenzione e di periodicità annuale rispetto al 2017. Pertanto gli scaglioni per il 2018 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u>: fino a € 1.000,00 per singolo materiale (nel 2015 era 310,00 €); ➤ <u>esenti</u>: fino a € 50,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 100 (in procedura semplificata). <p>Si ricorda che dal 2014 le denunce possono essere inviate solo in via telematica (non sarà più possibile l’invio tramite raccomandata o fax).</p> <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l’adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2017/2018.</p> <p>(Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)</p> | <p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p> |
| Lunedì 22 ottobre | Bonus pubblicità Presentazione richiesta | Termine ultimo per la presentazione in via telematica della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2017 e della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” per l’anno 2018. | <i>Presentazione esclusivamente in via telematica del modello approvato con</i> |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| | per il 2017 e il 2018 | Tale documentazione poteva essere presentata dal 22 settembre 2018 al 22 ottobre 2018. Si ricorda che, per l'accesso al bonus per l'anno 2018, occorre inoltre presentare, tra il 1° e il 31 gennaio 2019, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"; per il 2017 occorre invece presentare esclusivamente la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati". (Prov. Ag. Entrate del 31/07/2018 – Circ. ICN n. 29/2018) | <i>Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31/07/2018</i> |
| Giovedì 25 ottobre | Lavoratori dipendenti e pensionati - Assistenza fiscale Presentazione al CAF o al professionista abilitato del modello <u>730/2018 INTEGRATIVO</u> | Termine ultimo per procedere alla presentazione della dichiarazione integrativa, anche se l'assistenza è prestata dal sostituto d'imposta, ad un CAF o ad un professionista abilitato, nel caso in cui nella precedente dichiarazione siano stati commessi errori od omissioni la cui correzione non incida sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determini a favore del contribuente un rimborso o un minor debito. (art. 14 DM 164/99) | Presentazione al CAF o al Professionista abilitato |
| | Operatori intracomunitari con obbligo mensile <u>Elenchi Intrastat mensili e trimestrali</u> | Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di SETTEMBRE 2018 per gli operatori con obbligo mensile o nel TERZO TRIMESTRE 2018 per gli operatori con obbligo trimestrale. ATTENZIONE: con Provvedimento del 25/09/2017 sono state previste ulteriori semplificazioni ai modelli Intrastat a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica. Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 9/10/2017) | <i>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</i> |
| | Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile | <i>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</i> <i>Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</i> <i>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</i> (circ. ENPAIA 11/11/2002) | <i>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17</i> <i>Presentazione on-line all'ente della denuncia</i> |
| Martedì 30 ottobre | Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro | Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di OTTOBRE (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato. (nuovo modello RLI approvato con Prov. Ag. Entrate 15/06/2017) | Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: Modello F24 ELIDE Codici tributo: ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | | <p>N.B.: Si ricorda inoltre che dal <u>1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il nuovo modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).</p> <p>Versamento on-line:</p> <p>Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi. |
| Mercoledì 31 ottobre | REDDITI/2018 <u>Presentazione in via telematica</u> | <p>Termine ultimo, così come prorogato dall'art. 1, comma 932 della Legge n. 205/2017, per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2018, da parte delle società di capitali ed enti (soggetti Ires) il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/12/2017 (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), delle società di persone e delle persone fisiche.</p> <p>(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Provv. Ag. Entrate 30 gennaio 2018, modificato dal Provv. del 21/05/2018)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p>Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2018, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p> <p>Il DM 11/2/2008 ha stabilito, all'art. 2, che, <u>a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008</u>, la diretta utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 1998, può avvenire solo qualora i ricavi delle attività non prevalenti siano <u>non superiori al 30 per cento</u> dei ricavi complessivi. Diversamente le risultanze dello studio possono essere utilizzate solo ai fini della selezione delle posizioni da controllare con le ordinarie metodologie.</p> <p>NOVITA' per le cooperative (a regime): <u>nei confronti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 del codice</u></p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità. |

| | | |
|---|--|---|
| | <p>civile, i risultati degli studi di settore non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento da studi di settore (D.M. 28/12/2012, art. 6). Pertanto i risultati degli studi di settore, possono essere utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, co. 4-bis, della L.146/98 (rettifiche da parte dell'Ufficio sulla base di presunzioni semplici).</p> <p>In sostanza le cooperative a mutualità prevalente dovranno comunque continuare a compilare lo studio di settore, ma non ci si porrà il problema dello scostamento dal risultato di GERICO con i dati di bilancio.</p> <p>Per i contribuenti interessati ai parametri i modelli da allegare alla dichiarazione, sono quelli denominati "Parametri impresa 2018".</p> <p>Si ricorda che dal periodo d'imposta 2015 è stato eliminato l'obbligo di presentazione dei modelli INE (Indicatori di Normalità Economica) – v. Comunicato Stampa Ag. Entrate del 29/01/2016.</p> | |
| <p>Dichiarazione IRAP/2018</p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p> | <p>Termine ultimo, così come prorogato dall'art. 1, comma 932 della Legge n. 205/2017, per procedere alla presentazione del modello IRAP 2018 da parte delle società di capitali ed enti (soggetti Ires) il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/12/2017 (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), delle società di persone e delle persone fisiche.</p> <p>Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge finanziaria n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), la dichiarazione IRAP non deve essere più essere presentata in forma unificata.</p> <p>(Provvedimento 30/01/2018, modificato dal Provvedimento del 21/05/2018)</p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tramite intermediario abilitato o➤ direttamente mediante:<ul style="list-style-type: none">• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti• il servizio Internet per gli altri soggetti.• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità. |
| <p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Adeguamento ai parametri</p> | <p>Termine ultimo per procedere al versamento della maggiore Iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei parametri per l'anno d'imposta 2017, senza applicazione di interessi e sanzioni.</p> <p>Codice tributo: 6493 - integrazione IVA.</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | <p>dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none">• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). |
| <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Invio telematico</p> <p>Modello 770/2018</p> | <p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del Modello "770/2018 redditi 2017", così come prorogato dall'art. 1, comma 932 della Legge n. 205/2017.</p> <p>La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: la Certificazione unica e il Mod. 770.</p> <p>(art. 4 DPR 322/98 – Provv. Ag. Entrate 15/01/2018, come modificato dal Provv. del 15/03/2018).</p> <p><u>E' data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il Mod. 770 inviando separatamente</u>, oltre a frontespizio,</p> <ul style="list-style-type: none">– i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati,– i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,– tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX ed SY, <p>semprech  abbiano trasmesso, entro il 7 marzo 2018 (ovvero 31 ottobre 2018), sia le Certificazioni lavoro dipendente ed assimilati, sia le Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi</p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tramite intermediario abilitato o➤ Direttamente. | |
| <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Certificazione unica 2018</p> | <p>Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2018 (mod. CU 2018) per gli importi corrisposti nel 2017 <u>contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata</u>.</p> <p>(Modello CERTIFICAZIONE UNICA 2018, approvato con Provv. Ag. Entrate del 15/01/2018)</p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tramite intermediario abilitato o➤ direttamente mediante:<ul style="list-style-type: none">• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti• il servizio Internet per gli altri soggetti. <p>chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</p> | |
| <p>Contribuenti IVA</p> <p>Rimborsi Trimestrali/Compensazione</p> <p>TERZO TRIMESTRE 2018</p> | <p>Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'IVA a credito relativa al TERZO TRIMESTRE 2018.</p> <p><u>(Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 04/07/2017)</u></p> <p>Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'IVA a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none">- lettera a): aliquota vendite inferiori a quelle degli acquisti;- lettera b): esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari;- lettera c): nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Tramite intermediario abilitato o➤ direttamente mediante:<ul style="list-style-type: none">• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00);</p> <p>- <u>lettera d)</u>: effettuazione nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, delle seguenti prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavorazione relative a beni mobili materiali; • trasporto di beni e relative intermediazioni; • servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni; • prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. n. 217/2011 per le operazioni effettuate a partire dal 17/03/2012); <p>- <u>lettera e)</u>: nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72.</p> <p>Tale rimborso può essere richiesto unicamente <u>per la parte di credito relativa al trimestre di competenza</u>.</p> <p>NOVITA' RIMBORSI: si ricorda che il Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune novità significative prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i rimborsi di importo fino a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016) sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia; - i rimborsi di importo superiore a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati senza previa prestazione di idonea garanzia; - i rimborsi di importo superiore a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia ovvero senza la stessa ma presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. <p>(Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03)</p> <p>Compensazione – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24.</p> <p>Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo in particolare: la compensazione del credito relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p>Inoltre, per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 € annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza TR. Per la compensazione devono poi essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).</p> <p>Presentazione istanza La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.</p> | <p>di 20 percipienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità. |
| <p>Imposta di bollo</p> <p>BOLLO VIRTUALE – 5° Rata bimestrale</p> | <p>Termine ultimo per il versamento della QUINTA RATA bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018.</p> <p>L'acconto versato entro il 16 aprile di ciascun anno può essere scomputato a partire dal successivo mese di febbraio.</p> | |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | Codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> • 2505 – bollo virtuale - rata; • 2507 – bollo virtuale - sanzioni; • 2508 – bollo virtuale - interessi. (art. 15 D.P.R. n. 642/1972 – Ris. Ag. Entrate n. 12/E del 03/02/2015 - Prov. Ag. Entrate 14/11/2001) | |
| | Autotrasportatori RIMBORSO ACCISE – Presentazione domanda rimborso 3° TRIMESTRE 2018 | Termine ultimo entro il quale le imprese di autotrasporto in conto proprio o di terzi possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel TERZO TRIMESTRE 2018. (Nota Agenzia Dogane n. 103738 del 25/09/2018) | Software scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Dogane |
| | Ditta mandante rappresentanti di commercio Invio conto provvigioni | Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente. | Consegna o invio all'agente |
| | Contribuenti Remissione in bonis | Termine ultimo entro il quale è possibile avvalersi della cd. "remissione in bonis" di cui all'art. 2 del D.L. n. 16 del 02/03/2012, che prevede la riammissione ai benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> - la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche; - che il contribuente effettui la comunicazione ovvero l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; - che versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 con mod. F24. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione. (Art. 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 38/2012) | |
| | Rottamazione cartelle di pagamento | Scade il termine di versamento della TERZA RATA per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione delle cartelle del 2017. Scade inoltre il termine per il versamento della PRIMA o UNICA RATA per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei carichi dal 01/01/2000 al 31/12/2016 o che hanno regolarizzato le istanze respinte. | |
| | TOSAP/COSAP Versamento QUARTA RATA 2018 | Termine ultimo per procedere al versamento della QUARTA RATA della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativa all'anno 2018. Si rammenta che è possibile procedere alla rateazione se la tassa è di importo superiore a € 258,23. In tale caso le rate trimestrali vanno versate anticipatamente con scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre. Per i comuni che hanno istituito la COSAP in sostituzione della TOSAP (art. 63 D.Lgs. 446/97) sarà necessario far riferimento ai relativi regolamenti comunali. (art. 50 Dlgs. 507/93) ATTENZIONE: si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha abrogato l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 che prevedeva l'istituzione dell'IMUS (imposta municipale secondaria) in sostituzione della Tosap, della Cosap, dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. | TOSAP - Versamento mediante c/c postale intestato al Comune o alla Provincia. Nei Comuni convenzionati mod. F24 (R.M. 74/2004) |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>Denuncia trimestrale</p> | <p>Termine ultimo di presentazione mediante invio telematico del modello Dmag-Unico, relativo alla manodopera agricola occupata nel trimestre precedente (3° TRIMESTRE 2018).</p> <p>L'INPS con circolare n. 115 del 16/10/2006 ha fornito le istruzioni relative ai nuovi obblighi ed alle nuove scadenze (Art. 1, comma 6, D. L. 2/2006).</p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico o tramite gli intermediari abilitati</p> <p>(Gli intermediari abilitati sono individuati dall'INPS con Circ. 100/2006)</p> |
| <p>Soggetti IRES</p> <p>- Acconti IRES/IRAP</p> <p>(Contribuenti con <u>periodo d'imposta che termina il 30 NOVEMBRE – esercizio sociale 01/12/2017 – 30/11/2018</u>)</p> <p>Seconda rata di acconto</p> | <p>Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 30 NOVEMBRE 2018.</u></p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p><u>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2017 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2017 SC.</u></p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00.</p> <p>Metodo previsionale -</p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97)</p> <p>(Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). |
| <p>REDDITI/2018 e IRAP/2018</p> <p><u>Contribuenti con esercizio che termina al 31/01/2018</u></p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p> | <p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2018 e IRAP/2018, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/01/2018.</p> <p>(art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 30 gennaio 2018, modificato dal Prov. del 21/05/2018 – art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono</p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tramite intermediario abilitato o ➢ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | | <p>mele successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione “Scadenze variabili dipendenti da un evento” in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.</p> <p>Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2018, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p> | <p>soggetti.</p> <ul style="list-style-type: none">• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità. |
| <p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens)</p> | <p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> | <p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p> | |
| <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Libro unico del lavoro</p> | <p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p> | <p>Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005</p> | |
| <p>Contribuenti IVA</p> <p>Fatture differite</p> | <p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B).</p> <p>(art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p> | <p>Registro IVA vendite</p> | |
| <p>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</p> <p>Versamento</p> | <p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente.</p> <p>(Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p> | <p>Versamento: Modello F24 – accise</p> | |
| <p>Contribuenti IVA</p> <p>Scheda Carburante – Rilevazione chilometri</p> | <p>Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburante.</p> <p>(Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile).</p> <p>Si ricorda che l'art. 7, comma 1, lett l) del D.L. n. 70/2011 ha previsto l'abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate (v. Circ. Agenzia Entrate n. 42/E del 9/11/2012).</p> | <p>Rilevazione da contachilometri automezzo</p> | |

| | | | |
|------------------------|--|---|---|
| | | <p>ATTENZIONE: dal 1° gennaio 2019 sarà <u>abolita la scheda carburante</u> (v. proroga prevista dal D.L. n. 79 del 28/06/2018).</p> <p>Tuttavia, dal 1° luglio 2018, le spese sostenute per l'acquisto di carburanti potranno essere portate in deduzione e l'iva in detrazione, solo se il pagamento verrà effettuato con mezzi tracciabili, per cui con carte di credito o di debito e prepagate (novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018).</p> <p>(Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)</p> | |
| Enti non commerciali | Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva | <p>Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di AGOSTO 2018 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale.</p> <p>(Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 25/08/2015 – v. novità apportate dalla Legge di Stabilità 2013)</p> | <p><i>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</i></p> <p><i>(Modello Intra 12 approvato con Prov. 25/08/2015)</i></p> |
| Tasse automobilistiche | Pagamento del bollo | <p>Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di SETTEMBRE 2018</u>, relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).</p> | Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche |
| Tasse automobilistiche | Pagamento del bollo | <p>Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di SETTEMBRE 2018</u>, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW.</p> <p>(D.M. 18/11/98 n. 462)</p> | Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche |

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo..

RAVVEDIMENTO “BREVISSIMO”: (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016)**: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016) ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: **1/10 del 15%** dal 15° al 30° giorno (**NOVITA'**);
- ravvedimento entro il 90° giorno: **1/9 del 15%** dal 31° al 90° giorno (**NOVITA'**);
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: **1/8 del 30%** dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): **1/7 del 30%**;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento (SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE): **1/6 del 30%**;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: **1/5 del 30%**. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 13/12/2017 (G.U. 15/12/17 n. 292) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2018.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, “gratuitamente”, di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori “meramente formali” esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *“la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo”.*

Viene poi chiarito che:

- saranno “gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo”. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:

- La mancata presentazione di dichiarazioni;
- La mancata restituzione di questionari;
- La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione.

L'Agenzia delle Entrate, con **la Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** ($250 \times 1/9$) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** ($250 \times 1/10$) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

| Data scadenza | Soggetti interessati | Adempimenti | Come e dove |
|-----------------------------|--|---|---|
| Mercoledì 17 ottobre | Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico | Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 17/09/2018 , relativa al periodo: ➤ AGOSTO 2018 per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) <u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo | Versamento mediante modello F24 telematico: • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <p>versamento nella misura dello 0,3% dal 01/01/2018.</p> <p>Versamento del tributo: <u>codice 6008 (mensili)</u></p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)</p> | <p>rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730),</p> <ul style="list-style-type: none"> • o per il tramite degli <u>intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</u> |
| | <p>Sostituti d'imposta</p> <p>Tardivo versamento</p> | <p>Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di AGOSTO 2018, scadenti il 17/09/2018, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni).</u></p> <p>E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra.</p> <p>MODALITA' OPERATIVA:</p> <p><u>Codice 8906: Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</u></p> <p><u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u></p> <p>Versamento interessi per tardivo versamento nella misura dello 0,3% dal 01/01/2018.</p> <p>(Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)</p> | <p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline, ad esclusione dell'utilizzo dei seguenti crediti: contributi previdenziali, del credito derivante dal c.d. "Bonus 80 euro" e del credito derivante dal rimborso ai dipendenti del credito risultante dal mod. 730), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra). |

PARTE SECONDA – SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

| Soggetti interessati | Adempimenti | Come e dove |
|---|---|---|
| Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio <u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u> | <p>Deposito bilancio: <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p><u>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p><u>ATTENZIONE:</u> <u>è stata pubblicata la nuova versione della tassonomia XBRL 2017-07-06 che si applicherà obbligatoriamente ai bilanci chiusi dal 31 dicembre 2017 e dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 1° marzo 2018</u> (fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente: 2016-11-14).</p> <p>La nuova versione della tassonomia, denominata PCI_2017-07-06, è stata sviluppata in seguito alla richiesta pervenuta dal mercato di avere una maggior flessibilità, al fine di indicare separatamente le imposte anticipate all'interno della voce CII Crediti dell'attivo dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata e nasce da un emendamento in tal senso deciso dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) che ha modificato l'OIC12 e OIC25.</p> <p>La versione di tassonomia 2017-07-06 sostituisce la precedente ver. 2016-11-14 che, per il resto, rimarrà invariata.</p> | <ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ol style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria |
| Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare <u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u> | <p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017 (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. <u>Il DL. 63/2002, ha reintrodotta il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L.</p> | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); • entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio); • entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>NOVITA': La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il 31 OTTOBRE dell'anno successivo alla chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (art. 1, comma 932 della L. n. 205/2017)</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art.2 co.2 DPR 322/98) – v. chiarimento Telefisco 2018.</p> <p>ATTENZIONE: si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, in una risposta a Telefisco 2018, ha chiarito che il termine „mobile“ per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resta fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in quanto la Legge di Bilancio 2018, all'art. 1, comma 932, è intervenuta sui soli termini „fissi“ della presentazione della dichiarazione (differimento al 31 ottobre), non modificando l'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di termine „mobile“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2017, con termine statutario per approvazione 31/03/2018 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2018, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2018 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2018 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno</p> | <p>dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità. |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p> | |
| <p>Società di capitali</p> <p><u>in liquidazione</u></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e</u> <u>Presentazione della</u> <u>dichiarazione dei redditi</u></p> | <p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica. | <p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità. |
| <p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Registro dei beni ammortizzabili</u></p> <p>Compilazione</p> | <p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u></p> <p>(Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</u> • Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</u> • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili | <p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p> |
| <p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Libro inventari</u></p> <p>Compilazione</p> | <p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u></p> <p>(Art.15 DPR 600/73).</p> | <p>Libro inventari</p> |